

**Contributi** - richiesta applicazione maggiorazione contributiva esposizione amianto - liquidazione bonus legge n. 243/2004 - domanda amministrativa all'Inail presentata dopo l'1 ottobre 2003 - difetto del requisito contributivo per il diritto a pensione - carenza di interesse ad agire per il riconoscimento della maggiorazione contributiva ai soli fini della misura - sussistenza - inammissibilità del ricorso - sussistenza.

**Tribunale di Brescia, Sez. Lavoro - Sentenza 15.10.2010 n. 951 - Giudice Dott. Alessio – B.G.D. (Avv. Bartolini) - INPS. (Avv. Maio).**

*Ove la domanda amministrativa rivolta all'INAIL per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto sia successiva alla data dell'1 ottobre 2003, in difetto di sussistenza dell'autonomo requisito contributivo utile per il conseguimento del diritto a pensione, deve ritenersi inammissibile il ricorso giudiziario inteso ad ottenere l'accertamento dell'esposizione qualificata all'amianto ai soli fini della misura, vertendosi in ipotesi di carenza di interesse concreto ed attuale ad agire.*

## **FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso in esame B. G. D. deduce di svolgere l'attività lavorativa alle dipendenze della Industrie P. s.p.a. dal giorno 2 gennaio 1978, presso lo stabilimento di Sabbio Chiese (Brescia), come operaio manutentore e, al 1997 come addetto al magazzino.

Chiede, in ragione della continuativa esposizione all'amianto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 co.8° legge n.57/'92, con conseguente condanna al ricalcolo da parte dell'I.N.P.S. al fine di ottenere i correlati benefici pensionistici, con conseguente costituzione della pensione all'atto delle dimissioni.

Precisa di avere presentato domanda all'I.N.A.I.L. per ottenere certificazione in ordine all'esposizione ultradecennale alle fibre

di amianto in data 14 giugno 2005.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

L'art.47 d.l. 30 settembre 2003, n.269 (l.conv. 24 novembre 2003, n. 326) prevede: “1 .A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

3. *Con la stessa decorrenza prevista al comma 1. i benefici di cui [ al comma 1, ] sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali [ di cui al decreto del Presidente della Repubblica ] 30 giugno 1965, n. 1124.*

4. *La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.*

5 I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui [ al comma 1 ] compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

6. *Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

6-bis. *[ Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente*

*decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.*

*.....”.*

La disposizione è stata interpretata costantemente dalla giurisprudenza nel senso di riconoscere il beneficio nella ricorrenza di due alternativi presupposti: *“In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma primo, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione della contribuzione con il coefficiente 1,5 a tutti i lavoratori dei quali fosse stata provata una qualunque esposizione ultradecennale alla fibra di amianto)”* (Sez. L, Sentenza n. 15679 del 11/07/2006 - rv. 591406 (1)).

Nel caso di specie la domanda rivolta all'I.N.A.I.L. è stata presentata in data successiva al 3 ottobre 2003, pure nel rispetto di altro termine, quello anteriore al 15 giugno 2005 fissato con il d.m. 27 ottobre 2004 ai fini di conseguire il beneficio della valorizzazione dei contributi nella misura di 1,25 punti, senza che ciò, a mente della

disciplina sopra citata, giustificasse la maturazione di una maggiore anzianità contributiva (pari a 1,5 punti) al fine del conseguimento del trattamento pensionistico, come previsto, invece, dall'originaria disciplina dell'art.13 co.8° legge n.57/ 92.

Ne consegue che alla data della proposizione del ricorso il requisito contributivo utile per conseguire la pensione doveva già esser integrato, per potere accordare l'unico beneficio riconosciuto dalla disciplina del 2003, ovvero un più favorevole trattamento pensionistico (ai sensi dell'art. 47, co.1° legge cit).

Tale presupposto non è enunciato o documentato dal ricorrente. In relazione alla espressa disposizione di legge che limitava l'azionabilità del diritto a coloro che , pure in assenza del requisito contributivo attuale potessero conseguirlo in forza della rivalutazione ai sensi dell'art.13 co.8° legge n.57/92, si deve ritenere che osti all'esame del merito della causa l'impossibilità di conseguire il trattamento pensionistico (e quindi la sua rivalutazione), dovendosi limitare il giudice ad accertare la sussistenza di esposizione a fibre di amianto ultradecennale in funzione di una futura ed eventuale richiesta di maggiorazione del trattamento pensionistico, una volta conseguito o conseguibile in forza di un autonomo raggiungimento del requisito contributivo. Difetta, quindi, un interesse attuale al conseguimento dell'unico beneficio accordato dalla disciplina astrattamente applicabile al ricorrente (quella del 2003), essendo condizionato alla maturazione di anzianità contributiva, non documentata, utile per ottenere la pensione.

Le spese processuali in ragione degli aspetti eminentemente interpretativi della disciplina di riferimento vanno compensate.

*(Omissis)*

---

(1) V. in q. Riv., 2006, p. 370